

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE**

Il giorno 10 del mese di ottobre 2001, in Roma,

tra la Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

e la Fe.N.D.A.C. - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato

si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 27 gennaio 2000.

Articolo 1 - Minimo contrattuale mensile

1. Il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6 del CCNL 27 gennaio 2000 è confermato in lire 4.220.000 lorde (euro 2.179,45) per tutti i dirigenti di aziende alberghiere.

Articolo 2 - Superminimo contrattuale mensile

1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente articolo 1, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ed in servizio alla data di stipula del presente accordo, il superminimo contrattuale di cui all'articolo 7 del CCNL 27 gennaio 2000 è rideterminato nelle misure di seguito indicate.

superminimo contrattuale	data di nomina o di assunzione del dirigente				
	sino a 31 10 97	da 1 11 97 a 31 12 97	da 1 01 98 a 1 01 00	da 2 01 00 a 30 06 00	da 1 07 00 a 10 10 01
dal 1° gennaio 2001 (lire)	2.825.000	2.500.000	765.000	565.000	165.000
dal 1° gennaio 2001 (euro)	1.458,99	1.291,14	395,09	291,80	85,22
dal 1° gennaio 2002 (lire)	3.040.000	2.715.000	930.000	730.000	330.000
dal 1° gennaio 2002 (euro)	1.570,03	1.402,18	480,30	377,01	170,43

2. I relativi aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2001 sino alla data odierna, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali.

3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti in relazione al periodo 1° gennaio 2001 - 30 settembre 2001 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, e liquidate con la retribuzione del mese di novembre 2001.

Articolo 3 - Vitto e alloggio

1. La misura dell'alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrisponderci in dodici mensilità è determinata dal 1° gennaio 2002 in lire 240.000 (euro 123,95) lorde mensili.

2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previa intese tra l'azienda e il dirigente.

Articolo 4 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri")

1. La retribuzione convenzionale annua di cui al secondo comma dell'articolo 25 del CCNL 27 gennaio 2000 è elevata a lire 109.214.000 (euro 56.404,32) per il 2001 ed a lire 114.674.700 (euro 59.224,54) per il 2002.

Articolo 5 - Retribuzione variabile

Entro il 30 novembre 2001 le Parti insedieranno una Commissione Paritetica Nazionale con l'incarico di esaminare i temi previsti nell'articolo 10 del CCNL 27 gennaio 2000. La Commissione presenterà alle Parti una relazione definitiva entro il 31 luglio 2002.

Articolo 6 - Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002. Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del CCNL 27 gennaio 2000.

FEDERALBERGHI

FENDAC